



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. N. 1079 del 14/01/2015

Agli Operatori Commerciali
LORO SEDE

OGGETTO : Disciplina giochi leciti.

Gentile Esercente,

le recenti modifiche legislative, nazionali e regionali, hanno innovato profondamente la disciplina relativa ai giochi leciti, al fine di regolare una materia ormai sempre più complessa e articolata.

La quantità e qualità di offerta di giochi ha generato, purtroppo, il problema del gioco d'azzardo, che sempre più riveste un carattere di allarme sociale; si assiste infatti, in molti casi, ad una degenerazione patologica del gioco d'azzardo, che può portare a conseguenze gravi per le famiglie, in quanto colpite da problemi relazionali, educativi, lavorativi, economico-finanziari e legali, con costi sociali esponenziali se vi si associa l'impatto sui minori e sulle nuove generazioni.

I soggetti affetti da ludopatia perdono il controllo della propria persona e la percezione della realtà, contraggono debiti, e per risanare la situazione debitoria accedono a prestiti bancari, cadendo talvolta nelle reti della criminalità; inoltre il gioco "malato" si sta configurando come una dipendenza che colpisce tutti ma soprattutto mette a rischio le fasce più deboli (giovani, pensionati, disoccupati, casalinghe).

L'apertura di sale scommesse/sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi pubblici, altri esercizi commerciali o circoli privati, quindi, ha suscitato le preoccupazioni dell'Amministrazione, che ha deciso di intervenire in merito alla dislocazione sul territorio degli apparecchi da gioco, ai sensi della Legge Regionale 17/2012, la quale impone una distanza minima (non richiesta per gli esercizi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro) rispetto ai luoghi cosiddetti "sensibili", quali :

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie e biblioteche;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) ospedali e strutture sanitarie in genere;
- 5) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e/o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
- 6) attrezzature balneari e spiagge;
- 7) caserme;
- 8) sportelli bancari, postali o bancomat e Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

La detenzione di apparecchi da gioco, peraltro, è sempre e comunque subordinata al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, valida per cinque anni.

Poichè detto termine si intende valido, per chiunque già in possesso di tali apparecchi, per il periodo dal 2 maggio 2012 (data di entrata in vigore della Legge Regionale) sino al 2 maggio 2017, per beneficiare di tale casistica gli esercenti interessati dovranno compilare e restituire al Comune, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2015, l'allegato modello di "dichiarazione autocertificata".

Certo di fare cosa gradita, infine, allego alla presente un sintetico "pro memoria" delle norme cui deve attenersi chi pratici giochi leciti nel proprio esercizio, come stabilito dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75/2014 (il testo integrale è pubblicato sul sito del Comune di Ventimiglia (www.comune.ventimiglia.it – sezione "deliberazioni").

Ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione porgo cordiali saluti.

Ventimiglia, 14/01/2015



IL SINDACO
(Dott. Enrico Roculand)



CITTÀ di VENTIMIGLIA

“PRO MEMEORIA” DELLE PRINCIPALI REGOLE

- Il regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti, in conformità a quanto previsto dal TULPS - R.D. 18.6.1931, n. 773, e s.m.i. , e dalla Legge Regione Liguria 30.4.2012, n. 17.
- E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio – muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – e di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento.
- Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - quelle previste dall'art. 110, comma 6, del TULPS, cosiddette “new slot” e VLT (Video Lottery Terminal)
 - apparecchi dell'art. 110, comma 7, del TULPS;
 - apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM) attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo : Biliardo e giochi simili; elettrogrammofono e apparecchi simili (“juke box”); Calcio balilla/bigliardini e giochi simili; Apparecchi elettromeccanici quali flipper, gioco dei dardi/freccette, gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini quali congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi simili.
- Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche sono disciplinate dal Regolamento.
- L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e/o 88 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali, artigianali e di servizi in cui è consentito, è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi della L.R. 17/2012; la stessa, **OBBLIGATORIA**, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto sotto previsto.
- Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
 - istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie e biblioteche;
 - luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
 - impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - ospedali e strutture sanitarie in genere;
 - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e/o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
 - attrezzature balneari e spiagge;
 - caserme.
- Non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

- Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
- Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni e simili, se non anche autorizzati alla somministrazione.
- Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, in zone distinte appositamente adibite e allestite all'interno dei locali di somministrazione.
- Nei circoli privati, l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
- La domanda di autorizzazione è inviata al SUAP e deve contenere le seguenti indicazioni :
 - dati anagrafici del richiedente;
 - dati dell'impresa;
 - dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e da ogni altra normativa vigente in materia;
 - dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
 - dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dai luoghi sensibili di cui all'art. 10
- Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R.17/2012, ovvero al 2 maggio 2017, come previsto dalla medesima legge. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi. Si intendono formalmente autorizzati, ancorchè non dotati materialmente di titolo autorizzativo, tutte le attività produttive che detengano, dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/2012, apparecchi da gioco leciti. Agli operatori commerciali interessati è fatto obbligo di presentare al Comune apposita autocertificazione degli apparecchi in funzione presso le rispettive attività entro 30 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- I titolari di autorizzazione rilasciata successivamente ai sensi dell'art.2 della L.R..17/2012 dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
- Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.
- Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet, non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
- All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
- Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

DICHIARAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI
ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento Comunale – Deliberazione C.C. 75/2014

AL COMUNE DI VENTIMIGLIA
Ufficio Commercio

OGGETTO: Denuncia esercizio attività di giochi leciti.

- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (R. D. n. 773/31), cosiddette "new slot" e VLT (Video Lottery Terminal)
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità previsti dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. (R. D. n. 773/31)
- apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM) attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo = Biliardo e giochi similari; elettrogrammofono e apparecchi similari ("juke box"); Calcio balilla / bigliardini e giochi similari; Apparecchi elettromeccanici quali flipper, gioco dei dardi/freccette, gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini quali congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. n.ro : " _____ "

residente in _____ Via _____

- titolare della ditta individuale omonima

oppure

- legale rappresentante della ditta _____

con sede legale in _____

C.F. n.ro " _____ ", iscritto al R.I. della CCIAA di _____ in data _____

esercente, nei locali siti in _____ l'attività di :

- AGENZIA RACCOLTA SCOMMESSE IPPICHE
E SPORTIVE

- ESERCIZIO RACCOLTA SCOMMESSE

- SALA PUBBLICA DA GIOCO

- NEGOZIO DA GIOCO

- SALA BINGO

- SALA BILIARDO

- RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO

- ATTIVITA' RICETTIVA

- CIRCOLO PRIVATO

- ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

- STABILIMENTO BALNEARE

- PISCINA

- ATTIVITÀ COMMERCIALE

- ATTIVITÀ ARTIGIANALE

- INTERNET-POINT

- PHONE CENTER

- ALTRO _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 241/1990, **DI DETENERE**, nei locali di cui sopra, dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/2012, e quindi dal 2.5.2012 - data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - i seguenti apparecchi da gioco leciti:

- N° _____ **APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTAMENTO O DA GIOCO DI ABILITA' di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS**, comunemente detti "new slot" e VLT (Video Lottery Terminal), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' *art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni,

Trattasi di apparecchi con le seguente caratteristiche: si attivano solo con con l'introduzione di monete metalliche, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera € 1; la durata minima della partita è di quattro secondi; distribuiscono **vincite in denaro**, ciascuna comunque di valore non superiore a € 100, non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche; le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 % delle somme giocate; in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker ovvero le sue regole fondamentali. **Il loro uso è vietato ai minori anni 18.**

aventi i seguenti dati identificativi dell'apparecchio : n.ri _____

per i quali sono stati rilasciati dall'Amministrazione Monopoli di Stato rispettivamente i seguenti nulla osta:

- N° _____ **APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTAMENTO O DA GIOCO DI ABILITA' di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS**

Trattasi di apparecchi con le seguente caratteristiche:

A) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, **premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica**, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, il cui valore complessivo non è superiore a € 20, pari a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

B) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

C) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett.c-bis), del TULPS: apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti da quelli di cui alle lettere a) e b), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

D) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui al punto precedente per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

aventi i seguenti dati identificativi dell'apparecchio : n.ri _____

per i quali sono stati rilasciati dall'Amministrazione Monopoli di Stato rispettivamente i seguenti nulla osta:

- N° _____ **APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTAMENTO O DA GIOCO DI ABILITA'** di cui all'articolo **110, comma 7, del TULPS**

Trattasi di apparecchi con le seguenti caratteristiche:

A) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-bis), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui al punto precedente, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

B) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui al punto precedente per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

C) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett.c-ter), del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

aventi i seguenti dati identificativi dell'apparecchio : n.ri _____

- **Esercizio di GIOCHI LECITI di cui all'articolo 86, comma 1, del TULPS**

- Biliardi a stecca o simili n° _____;
- Flipper n° _____;
- Calciobalilla n° _____;
- Ping-pong n° _____;
- Giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox);
- Giochi di società (dama, scacchi e simili);
- Giochi delle carte;
- Giochi delle bocce;
- Altro (specificare) _____

La sopra estesa dichiarazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR. 26.4.1992, n. 300, **consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione di sanzioni penali**, ex art. 76 del DPR 445/2000,

Data _____

(firma)